



## Tribunale di Udine

### 2<sup>a</sup> sezione civile

#### DECRETO

Il Giudice dott. Andrea Zuliani; nel procedimento

n° █/█ R.L.P, introdotto da

█, con l'avvocato █; letto il ricorso per liquidazione del patrimonio del debitore, in stato di sovrindebitamento ai sensi dell'art. 14-ter legge n° 3 del 2012, depositato il 18/12/2018; rilevato che:

- a) la domanda è proposta al giudice competente per territorio, in quanto il debitore ha la residenza nel circondario;
- b) il debitore è in stato di chiaro sovrindebitamento, nell'accezione di cui all'art. 6, comma 2°, lett. a), legge n° 3 del 2012, perché ha debiti per oltre € 413.000, è sottoposto ad azioni esecutive, è proprietario di beni mobili, immobili pignorati e di una pensione, che non sono sufficienti nell'immediato a formare la fonte finanziaria con cui estinguere, senza rilevante difficoltà, le obbligazioni esistenti;
- c) il debitore non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge n° 3 del 2012, non rivestendo (più) la qualità di imprenditore commerciale fallibile, né di socio illimitatamente responsabile di società fallibile (cancellazione dal Registro Imprese in data 15/12/2017);
- d) il debitore non ha mai fatto ricorso in precedenza agli istituti di



cui alla legge n° 3/2012; rilevato che

sono stati depositati:

- l'elenco dei creditori (doc. 78, da integrare con le indicazioni di quanto dovuto a ciascuno che si leggono alle pagg. da 12 a 15 del ricorso);
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (docc. 11, 13 e 15);
- l'indicazione della composizione del nucleo familiare, corredata del certificato di famiglia anagrafico (docc. 3 e 4);
- l'elenco delle spese correnti ritenute necessarie per il sostentamento personale e familiare (doc. 23);
- l'inventario dei beni mobili ed immobili, con indicazione sullo stato di possesso e degli atti dispositivi posti in essere nel quinquennio (doc. 94, da integrare con le indicazioni contenute alle pagg. 5 e 6 del ricorso e con gli ulteriori documenti ivi richiamati);

vista l'allegata relazione particolareggiata redatta dalla dott.ssa [REDACTED], professionista designata dal Tribunale per svolgere le funzioni di O.C.C. ex art. 15, comma 9°, legge n° 3 del 2012 (doc. A);

rilevato che, allo stato, non emergono condizioni di inammissibilità, che sono stati prodotti tutti i documenti previsti dalla legge e che gli stessi paiono consentire la ricostruzione compiuta della situazione economica e patrimoniale del debitore;

rilevato che, allo stato, anche alla luce delle ricerche integrative svolte dalla dott.ssa [REDACTED], non emerge il compimento di atti in frode ai creditori nel quinquennio decorso;

rilevato, quanto alla determinazione del patrimonio liquidabile, che



dallo stesso sono sottratti (art. 14-*ter*, comma 6°, legge n° 3 del 2012):

a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.:

il ricorrente è titolare di una pensione. L'art. 545, comma 8°, c.p.c. stabilisce che le somme dovute a titolo di pensione “non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà”. Non fa dunque parte del patrimonio liquidabile un importo oggi pari a € 780 mensili;

b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice:

sul punto il ricorrente precisa che la pensione mensile ammonta a circa € 1.219,93, per 13 mensilità, e che ha ceduto a terzi una quota di essa pari a € 223,80 (contratto di cessione del quinto con “*Towers CQ S.r.l.*” del 26/4/2014: doc. 6). Nonostante l'art. 14-*ter*, comma 6°, legge n° 3 del 2012 introduca un'evidente deroga ai limiti di pignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c. e al d.P.R. n° 180 del 1950, ritenuti operanti solo nel procedimento esecutivo individuale e non in quelli collettivi (v. Cass. n° 16916 del 2003), nel caso di specie, la pensione (per la parte già non esclusa in modo assoluto dal patrimonio destinato a garanzia per i creditori) può essere appresa all'attivo solo entro i limiti analoghi a quanto già oggetto di cessione (l'avvio della procedura farà perdere effetto alla cessione della pensione, perché l'art. 14-*undecies* della legge n° 3 del 2012 include nel patrimonio oggetto di liquidazione anche i beni sopravvenuti all'apertura del procedimento, con disposizione analoga a quella di cui all'art. 42, comma 2°, legge fall., che da sempre giustifica la stessa soluzione nel procedimento di fallimento, ne consegue che la quota



della pensione appresa all'attivo dovrà essere versata al liquidatore), considerato l'elenco delle spese personali fornito dal debitore (doc. 23: che indica una media mensile di € 1.205,83) e tenuto conto che il ricorrente convive con una figlia priva di una stabile occupazione e con una nipote. In definitiva, tutta la parte di pensione eccedente l'importo mensile di € 1.000 (per 13 mensilità) ed eventuali futuri redditi che eccedano tale importo faranno parte dell'attivo di liquidazione. Detto limite potrà essere modificato in futuro, su specifica e documentata istanza, che faccia comprendere la sopravvenuta insufficienza della somma rimasta a disposizione;

c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.:

nel caso in esame, dall'inventario non emergono cespiti di tale tipo;

d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge:

il liquidatore dovrà escludere dall'apprensione i beni mobili di cui all'inventario che rientrino nell'elenco di cui agli artt. 514 e 515 c.p.c.; rilevato, quanto ai rapporti con le procedure esecutive pendenti a carico del debitore, che le stesse non possono proseguire (nemmeno se avviate da creditori fondiari) in quanto:

- così stabilisce l'art. 14-*quinquies*, comma 2°, lett. b), della legge n° 3 del 2012, al di là dell'imprecisione terminologica del riferimento ad una omologazione che, nella procedura liquidatoria come la presente, non è prevista;



- quella qui avviata è una procedura concorsuale liquidatoria, che non tollera attività esecutive individuali se non nei limiti in cui la stessa legge lo preveda (ad esempio su beni esclusi dall'attivo); nemmeno i creditori aventi titolo o causa posteriore all'apertura del concorso possono agire esecutivamente sui beni appresi all'attivo (art. 14 *duodecies*, della legge n° 3 del 2012), sicché a maggior ragione non possono procedere nello stesso senso nemmeno i creditori anteriori;

- tutti i creditori anteriori sono soggetti a verifica concorsuale dei loro crediti, e soddisfazione da parte del liquidatore, e non avrebbe senso consentire ad alcuni di essi di soddisfarsi separatamente rimettendo l'accertamento dei loro diritti alla sede esecutiva individuale;

- manca una disposizione di deroga, quale quella recata dall'art. 41 comma 2°, Testo Unico Bancario per il solo fallimento del debitore, per stabilire che il creditore fondiario può avviare o proseguire l'esecuzione individuale anche in caso di liquidazione del debitore in stato di sovrindebitamento; le norme eccezionali o derogatorie a principi generali non possono essere interpretate analogicamente per farne applicazione ad altri casi rispetto a quelli in essa considerati (art. 14 disp. prel. c.c.);

- è il liquidatore ad avere l'amministrazione dei beni appresi all'attivo, di cui deve acquisire la disponibilità anche avvalendosi del decreto del giudice quale titolo esecutivo; è impensabile che tale sua funzione conviva col custode del singolo bene pignorato che immancabilmente in sede di espropriazione immobiliare deve essere nominato;

- il liquidatore deve cedere i beni sulla base di un programma organico da depositarsi in cancelleria; non è pensabile un programma di liquidazione intralciato dalla prosecuzione di azioni esecutive individuali;



- è il giudice di questa procedura che “sentito il liquidatore e verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione, ... ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo” (art. 14-*novies*, comma 3°, legge n° 3 del 2012), il che conferma l’attrazione di ogni pregressa procedura esecutiva all’attività dei soli organi della liquidazione;

rilevata l’opportunità di nominare liquidatore professionista diverso da quello che ha svolto le funzioni di O.C.C. e redatto la relazione particolareggiata ex art. 15, comma 8°, legge n° 3 del 2012, mentre nulla osta alla nomina della medesima professionista che è stata delegata nell’ambito delle procedure esecutive individuali in corso;

P.Q.M.

**dichiara** aperta la procedura di liquidazione dei beni di [REDACTED] [REDACTED] (C.F. [REDACTED]);

**nomina** liquidatore la dott.ssa [REDACTED], con studio in San [REDACTED], piazza [REDACTED] (C.F. [REDACTED]);

**ordina** la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, presso l’Agenzia del Territorio, Conservatoria dei Registri Immobiliari, in relazione a ciascun immobile di cui è proprietario o comproprietario il debitore;

**ordina** la consegna o il rilascio al liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

**fissa** la data del 15/4/2019 entro cui i creditori e i titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su immobili o cose mobili in



possesso o nella disponibilità del debitore, devono presentare domanda di partecipazione alla liquidazione o di restituzione o di rivendica di beni; **fissa** al liquidatore termine al 15/3/2019 per formare l'inventario dei beni da liquidare e per eseguire le altre attività di cui all'art. 14-*sexies* della legge n° 3 del 2012;

**dispone** che il ricorso ed il presente decreto siano pubblicati per esteso sul sito *internet* [www.fallimentiudine.com](http://www.fallimentiudine.com) e che sia pubblicato uno stringato avviso di apertura della presente procedura (con rinvio al sito per maggiori approfondimenti) sul quotidiano Messaggero Veneto, pagina riservata alla pubblicità delle vendite disposte dal Tribunale; **dispone** che il liquidatore depositi in cancelleria ogni sei mesi dall'accettazione della nomina una relazione esplicativa dell'attività svolta;

**precisa** che, per tutto il corso della liquidazione, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al deposito del presente decreto;

**precisa** che sono esclusi dal patrimonio soggetto a liquidazione concorsuale i crediti ed i beni mobili indicati in motivazione; **invita** il liquidatore a rendere noto il presente provvedimento all'INPS, per l'erogazione a sé della pensione al netto della parte impignorabile e dell'importo escluso dall'attivo (ovverosia € 1.000 mensili per 13 mensilità), e al giudice delle procedure esecutive immobiliari nn° 175/2016 e 176/2016 R.G.Es., per ottenere la loro dichiarazione di improcedibilità (ove il liquidatore non ritenga, in sede di programma di liquidazione, di subentrare in esse a tutti i creditori, proseguendole);



**precisa** che dal 18/12/2018 (data di deposito del ricorso) e fino alla chiusura della liquidazione, è sospeso, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi 2° e 3°, c.c.

*Si comunichi al ricorrente ed al liquidatore nominato.*

Udine, 3/1/2019

Il Giudice

dott. Andrea Zuliani

